REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13813 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

- [OMISSIS] [Omissis] nata a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] (*C.F. [OMISSIS])* e ivi residente in via [Omissis] n. [Omissis], rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Marcucci (*C.F. MRCMSM62S20I92IJ; pec*: *massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it*) nonché elettivamente domiciliata presso il relativo Studio in Spoleto, Piazza Duomo n. 8.

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 15 luglio 2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Paola Paternoster, il Relatore Dott.ssa Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G.

Enrico Amante e l'Avvocato Massimo Marcucci per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

I. - Con atto di citazione depositato in data 24/12/2025, la Procura regionale citava in giudizio la dott.ssa [Omissis] [Omissis] per sentirla condannare al risarcimento, in favore del Comune di [Omissis], del danno quantificato in € 5.200,00 alla medesima imputato in qualità di Dirigente responsabile dei Servizi finanziari e sociali dell'Ente a seguito di impegni di spesa presuntivamente assunti in violazione dei presupposti normativi.

II. – Nell'atto di citazione, l'Ufficio requirente riportava che, a causa di una situazione di incompatibilità, il Comune di [Omissis] aveva affidato ad un legale esterno la propria difesa in un contenzioso riguardante la gestione del canile municipale, conclusosi favorevolmente per l'Ente.

La Procura erariale rappresentava che, in esito alle statuizioni giurisdizionali, il Comune aveva disposto di creare un nuovo canile pubblico e, nella procedura, erano venute in rilievo la deliberazione di Giunta n. 10 del 29 gennaio 2020 e la successiva determina dirigenziale n. 144, del 7 aprile 2020, a firma della convenuta. La delibera di Giunta stabiliva gli adempimenti da porre in essere per l'apertura del canile, demandando "*la predisposizione degli atti all'Ufficio Servizi Sociali, **eventualmente** anche in collaborazione con il legale esterno, che ha seguito i procedimenti dell'ente a seguito dei contenziosi…*". La determinazione dirigenziale n. 144/2020, *precit.*, disponeva l'impegno di spesa di euro 6.344,00 (*di cui euro 5.200,00 a titolo di compenso al legale ed euro 1.144,00*

per I.V.A.) quale "*pagamento spettanze*" alla Società in accomandita semplice facente capo all'Avvocato F.P., che aveva seguito il precedente contenzioso. Tale determinazione ripercorreva la controversia e la collaborazione tra il legale e il Comune nonché menzionava la delibera di Giunta n. 10/2020, ripetendo l'inciso precitato, concludendo nel senso di ritenere "*che l'istruttoria preordinata all'emanazione del*[l']*…atto, consenta di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo…*".

A parere della Procura regionale, con la determina dirigenziale firmata dalla convenuta, – senza alcuna valutazione dei presupposti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e di qualsivoglia motivazione in merito - sul piano oggettivo era stato corrisposto l'importo di euro 6.344,00 al soggetto terzo, per attività che si sarebbero potute svolgere a cura del personale del Comune. Al riguardo, a nulla rilevando la previsione della mera possibilità di avvalersi della collaborazione del legale esterno, contenuta nella citata delibera della Giunta comunale né la possibilità, paventata dalla convenuta in sede istruttoria, di altri contenziosi, posto che tale vicenda si era già conclusa vittoriosamente innanzi al Consiglio di Stato e che l'attività gestoria del terzo era stata svolta solo nell'ambito della predetta controversia.

L'elemento psicologico della condotta illecita, veniva commisurato al dolo, quantomeno in forma eventuale, in considerazione dell'evidente e macroscopica violazione di plurimi parametri normativi, attuata dalla convenuta che, con la sottoscrizione della illegittima determina di liquidazione del compenso si era pienamente assunta il rischio della causazione del danno erariale, integrato dalla indebita attribuzione

patrimoniale; sempre sul piano soggettivo, in via subordinata, la Procura regionale sosteneva che l'adozione dell'atto in assenza dei presupposti di legge doveva comunque essere imputata a titolo di colpa gravissima alla Dirigente in ragione della funzione apicale dalla stessa ricoperta nonché del rilievo della disciplina in tema di conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione.

III. – Il Presidente di questa Sezione, constatata la tenuità del danno e ritenuti sussistenti i presupposti legittimanti il ricorso al rito monitorio (*rif.: gli articoli 131 e 132 c.g.c.*), con decreto n. 53/2025 determinava nell'importo di euro 3.500,00 la somma da versare dalla parte convenuta al Comune di [Omissis] - al fine della cancellazione della causa dal ruolo - stabilendo in sessanta giorni il termine per accettare la somma da pagare e fissando l'udienza del 15 luglio 2026 per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, in caso di esplicita dichiarazione di mancata accettazione ovvero per l'infruttuoso decorso del termine.

IV. – In data 24/06/2026, si costituiva in giudizio la convenuta, premettendo una ricostruzione in fatto ed affermando che, con la delibera n. 10/2020 la Giunta aveva avanzato la possibilità - e sostanzialmente raccomandato/suggerito - che gli adempimenti nella stessa previsti avvenissero anche in collaborazione con il legale esterno che aveva seguito i contenziosi, con la manifesta finalità di evitare potenziali ricorsi che avrebbero potuto: ritardare o impedire l'apertura del canile nonché, tali evenienze, determinare un rilevante onere finanziario per il Comune. Affermava, poi, che alla peculiarità e complessità del cronoprogramma degli adempimenti - che già di per

sé evidenziava la convenienza ad avvalersi ancora del supporto di un professionista esterno, posto che implicava competenze specialistiche di natura legale che impedivano la possibilità di svolgere internamente gli adempimenti previsti - si aggiungeva l'improvviso insorgere dell'emergenza pandemica, che la impegnava in molteplici attività amministrative essenziali e indifferibili. Pertanto, la Dirigente si era determinata a continuare a servirsi delle prestazioni professionali dell'Avvocato F.P. e, conseguentemente, aveva adottato la determinazione n. 144/2020 di liquidazione dei compensi. Per tale incarico, considerata la continuità con l'attività già espletata e, quindi, la configurazione di una sostanziale proroga necessaria al perfezionamento della prestazione, ex art 6 comma 7 lett. c) d. lgs. n. 165/2001, non aveva ritenuto di dover stipulare un autonomo contratto, preceduto da un nuovo avviso per manifestazione di interesse per la individuazione del professionista da incaricare, non ritenendo ricorressero i presupposti per tale più gravosa e incerta determinazione. Tanto premesso, invocava la prescrizione dell'azione erariale posto che, come chiarito con la novella normativa di cui alla legge n. 1/2026, il diritto al risarcimento del danno si prescrive "*in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'Amministrazione o la Corte dei Conti siano venute a conoscenza del danno* …", periodo, questo, ritenuto decorso essendosi verificato il danno con la determinazione dirigenziale n. 144 del 07/04/2020 nonché risultando notificato l'invito a dedurre in data 25/07/2025.

La convenuta – dopo aver contestato la mancata considerazione del contesto pandemico – sosteneva che l'Ufficio requirente aveva trascurato l'oggettiva circostanza per cui il Comune di [Omissis] non avrebbe potuto far fronte, con risorse interne proprie, attuare adempimenti che, comunque, supponevano conoscenze specialistiche, trattandosi di competenze non ordinarie, per le quali non si poteva contare neppure sull'ausilio dell'Ufficio legale a causa della incompatibilità di una Funzionaria dello stesso. Rivendicava, poi, che la scelta di avvalersi di professionisti esterni non costituiva, di per sé, motivo di illegittimità dell'azione, specialmente quando si configura una impossibilità oggettiva di utilizzare le professionalità interne disponibili e che la ricognizione delle stesse non necessariamente coincideva con eccedenti formalismi, soprattutto per un Comune di piccole dimensioni come quello di [Omissis]. Peraltro, considerato che il Dirigente, nell'attuare gli obiettivi fissati dalla Giunta, esercita la propria discrezionalità tecnica e gestionale per tradurre l'indirizzo politico in risultati concreti per la collettività, doveva, nel caso, considerarsi l'indicazione data dalla Giunta stessa nella deliberazione n. 10/2020 circa la possibilità di avvalersi della collaborazione del legale che aveva seguito il contenzioso; ciò, in quanto l'affidamento degli adempimenti ad un diverso professionista avrebbe comportato un inutile aggravio di spese e di tempo per lo studio della documentazione. Evidenziava, poi, che la motivazione dell'affidamento era di fatto contenuta negli atti pregressi, aventi ad oggetto la medesima questione del canile comunale, qualificati e ritenuti dalla convenuta già utili e

sufficienti a precisare la continuazione dell'incarico. Pertanto, l'obbligo motivazionale andava ritenuto soddisfatto. Con riguardo, inoltre, agli aspetti della eccezionalità ed occasionalità richiamati dall'art. 7 comma 6 d. lgs. n. 165/2001, la convenuta sosteneva che questi erano stati tutti rigorosamente accertati e soddisfatti, trattandosi di un incarico strettamente riferito ad un progetto di perfezionamento del sistema di ricovero dei cani randagi, avviato in esito ai precedenti contenziosi e richiamava, con riguardo all'asserito difetto di procedura comparativa, la lett. c) del citato comma 6 art. 7 d. lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "*… l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto…*". Alla luce di tanto, sebbene nella determina dirigenziale n. 144/2020 non era stata espressamente riproposta l'evidenza dei presupposti previsti dalla norma, gli stessi dovevano intendersi intrinsecamente richiamati, integrando la loro mancata menzione un mero errore materiale, peraltro scusabile, considerata anche l'emergenza pandemica in atto.

Nella memoria, da ultimo, si argomenta in merito all'insussistenza degli elementi della responsabilità erariale, posto che:

- il danno non ricorreva, considerando che l'attività del professionista si era resa indispensabile per consentire al Comune di raggiungere l'obiettivo prefissato dalla Giunta, ovvero la regolare apertura del canile e la prevenzione di costosi giudizi e che, quindi, lo stesso Ente ne aveva tratto vantaggio, secondo quanto previsto dall'art. 1 della l. n. 20/1994;
- l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave non risultavano integrati posto che l'obiettivo esclusivo della condotta era stato quello

di tutelare l'interesse pubblico;

- non sussisteva il nesso eziologico della condotta con il danno, considerato che la spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 144/2020 costituiva corrispettivo di una prestazione d'opera intellettuale necessaria al Comune e non altrimenti effettuabile.

In subordine, si domandava l'esercizio del potere riduttivo.

V. – Nell'udienza del 15/07/2026:

- il Pubblico Ministero insisteva per l'accoglimento della pretesa, contestando l'eccezione di prescrizione formulata – in quanto priva di fondamento a causa dell'operare del periodo di sospensione disposto dall'art. 85, comma 4 del d.l. n. 18/2020, applicabile anche all'istruttoria – e, nel merito, ribadiva l'assenza del provvedimento di incarico e, quindi, del preventivo vaglio dei presupposti di legittimità dell'affidamento. Inoltre, confutava la tesi defensionale dell'inesistenza del danno, in considerazione dei vantaggi acquisiti dall'Ente, richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui se non è dimostrata l'esigenza obiettiva di conferire onerosamente all'esterno determinate attività, non è nemmeno dimostrata l'utilità del relativo prodotto (Sez. III app., sent. n. 8/2020);

- il Difensore della convenuta, nel richiamarsi agli atti, insisteva per la configurabilità, nel caso di specie, di una proroga del precedente incarico, possibilità ammessa dallo stesso art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, osservando che l'affidamento ad altro professionista sarebbe stato verosimilmente meno efficiente, tanto in termini sia di risultati, posto che il legale che aveva seguito il contenzioso del Comune conosceva

perfettamente la vicenda, sia di spesa.

Considerato in

DIRITTO

1. – Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dalla convenuta che, invocando il comma 2 dell'art. 1 della l. n. 20/1994, come novellato dalla l. n. 1/2026, ha identificando il *dies a quo* del quinquennio prescrizionale nella data di adozione della determinazione n. 144 (del 07/04/2020) a cui è conseguita la notifica dell'invito a dedurre (il 25/07/2025).

1.2. – Al riguardo, il Collegio osserva innanzitutto che il *dies a quo* della prescrizione va, più correttamente, individuato nella data in cui si è verificato il materiale esborso per l'Amministrazione – conseguente, appunto, all'impegno contabile assunto dalla convenuta con la predetta determinazione n. 144 – ossia nella data del mandato di pagamento n. 2478 del 28.05.2020, presente in atti. Difatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte (cfr. SS.RR. n. 14/QM/ 2011, n. 5/QM/2007, n. 2/QM/2001), in linea di principio – ai sensi dell'art. 2935 c.c. – la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data del pagamento asseritamente illegittimo, che rappresenta il momento in cui il danno ingiusto diventa concreto e attuale e l'azione erariale diviene ammissibile (cfr., in questi termini, Sez. giur. Valle d'Aosta, sent. n. 4/2025; Sez. giur. Veneto, sent. 15/2024).

In aggiunta a quanto premesso occorre considerare che, nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Procura attrice, risulta applicabile il disposto dell'art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020, a norma

del quale "*In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso (…)*". In relazione alla predetta disposizione, la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto operante un generalizzato periodo di sospensione della prescrizione, esteso anche alle attività istruttorie che precedono l'avvio del giudizio, nel segmento temporale compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (cfr., *ex multis*, Sez. I app., sentt. nn. 99/2026, 120/2024, 370/2023; Sez. II app., sentt. nn. 12/2026, 151/2025, 57/2024; Sez. III app, sent. n. 144/2025).

Tanto precisato, rileva il Collegio che il *dies a quo* della prescrizione, nel concreto caso (*28/05/2020*), ricade all'interno del periodo di sospensione "Covid", con ciò dovendosi ritenere il decorso della prescrizione - all'esame - non sospeso, bensì differito nel suo inizio alla data del 01/09/2020 in ossequio alla *ratio* e alla lettera dello stesso articolo 85, comma 4, primo e secondo periodo, del d.l. n. 18/2020, risiedendo il fondamento della norma nella tutela delle posizioni soggettive sottostanti con riferimento alla oggettiva impossibilità materiale, per gli Uffici e per le parti, di operare regolarmente nel periodo legislativamente individuato (*dall'08/03/2020 al 31/08/2020*).

Ne consegue, che l'eccezione di prescrizione dell'azione della Procura regionale, in quanto priva di fondamento - risultando l'invito a dedurre

della Procura regionale essere stato notificato il 25/07/2025, vale a dire entro il quinquennio computato dal relativo *dies a quo* differito alla data del 01/09/2020 - deve essere rigettata.

2. – Con riferimento al merito della causa, deve constatarsi che la Procura regionale non sembrerebbe dubitare che il presunto danno quantificato in euro 5.200,00 (*cinquemiladuecento/00*), si ricolleghi interamente al compenso pagato dal Comune allo Studio legale per l'attività di consulenza, di cui all'incarico esterno asserito irritualmente conferito.

Tanto, si osserva, parrebbe contraddetto sia dalla prospettazione difensiva - per la quale l'incarico al professionista esterno si sarebbe sostanziato "unico" (*vale a dire comprensivo sia del patrocinio relativo all'attività contenziosa sia per l'attività consulenza*) - sia dalla documentazione versata dalla parte medesima nel giudizio (*in particolare, le e-mail dello Studio legale di richiesta del saldo spettante per la prestazione forense, trasmesse al Comune a ridosso dell'avvio dell'attività consulenziale*) sia, fondamentalmente, dal dato che la determinazione dirigenziale d'impegno di spesa dell'importo di euro 6.344,00 (*di cui euro 5.200,00 a titolo di compenso al legale esterno ed euro 1.144,00 per I.V.A.*) ha richiamato, nelle proprie premesse, entrambe le attività predette.

Su tali aspetti ritiene il Collegio di dover svolgere approfondimenti istruttori, al fine della decisione della causa, circostanziati con separata ordinanza.

3. - Ogni ulteriore questione sarà oggetto di successivo esame, con rinvio della determinazione delle spese al giudizio definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, non definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta.

Si rinvia la determinazione degli incombenti istruttori a separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Elisabetta Conte	Giuseppe De Rosa
(*f.to digitalmente*)	(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 14 settembre 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D.lg.s n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro

diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 14 settembre 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)